



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 dicembre 2012
(OR. en)**

17236/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0275 (NLE)**

**AVIATION 187
RELEX 1110
AELE 90
CH 54
OC 709**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel comitato misto per il trasporto aereo UE/Svizzera istituito in virtù dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo in merito a una modifica del relativo allegato

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 10.01.2013

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel comitato misto per il trasporto aereo UE/Svizzera istituito in virtù dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo in merito a una modifica del relativo allegato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la decisione del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (2002/309/CE, Euratom), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità¹, è stato inserito nell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo² con decisione n. 1/2010 del comitato misto³.
- (2) Il medesimo regime è stato instaurato tra tutti gli Stati SEE, per i loro vettori aerei, con l'inserimento del regolamento (CE) n. 1008/2008 nell'accordo sullo Spazio economico europeo, attraverso la decisione n. 90/2011 del comitato misto SEE del 19 luglio 2011⁴.
- (3) Il medesimo regime è stato instaurato anche tra la Svizzera e gli Stati EFTA-SEE, per i vettori aerei svizzeri e EFTA-SEE, con l'inserimento del regolamento (CE) n. 1008/2008 nella convenzione che istituisce l'Associazione europea di libero scambio (convenzione di Vaduz), attraverso la decisione del Consiglio EFTA n. 1/2012 del 22 marzo 2012.
- (4) È opportuno pertanto modificare l'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo per concedere ai vettori aerei EFTA-SEE il diritto di prestare servizi aerei da uno Stato membro dell'UE alla Svizzera e viceversa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.

² GU L 114 del 30.4.2002, pag. 73.

³ GU L 106 del 28.4.2010, pag. 20.

⁴ GU L 262 del 6.10.2011, pag. 62.

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di comitato misto per il trasporto aereo UE/Svizzera in merito alla modifica proposta dell'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo si basa sul progetto di decisione del comitato misto UE/Svizzera accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

PROGETTO DI

DECISIONE N. ...

**DEL COMITATO MISTO PER IL TRASPORTO AEREO UE/SVIZZERA
ISTITUITO IN VIRTÙ DELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA
E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL TRASPORTO AEREO,**

del ...

**che modifica l'allegato dell'accordo tra la Comunità europea
e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo**

II COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO UE/SVIZZERA,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, in appresso
"l'accordo", in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità¹, è stato inserito nell'accordo con decisione n. 1/2010 del comitato misto².
- (2) Le parti contraenti intendono garantire ai vettori aerei EFTA-SEE il diritto di prestare servizi aerei da uno Stato membro dell'UE alla Svizzera e viceversa.
- (3) Le parti contraenti intendono inoltre garantire ai vettori aerei dell'Unione il diritto di prestare servizi aerei da uno Stato EFTA-SEE alla Svizzera e viceversa.
- (4) A tal fine il comitato misto UE/Svizzera deve riconoscere, a condizioni di reciprocità, ai vettori aerei EFTA-SEE il diritto di operare da uno Stato membro dell'UE alla Svizzera e viceversa.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.

² GU L 106 del 28.4.2010, pag. 20.

Articolo 1

L'allegato dell'accordo è così modificato:

Il testo seguente è aggiunto al punto 1 alla voce *N. 1008/2008*, Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità:

"Ai fini del presente accordo il testo del regolamento si intende modificato come segue:

all'articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo:

"6. I vettori aerei EFTA-SEE hanno il diritto, alle stesse condizioni dei vettori aerei dell'Unione europea e della Svizzera, di prestare servizi aerei da uno Stato membro dell'UE alla Svizzera e viceversa. Detto diritto è subordinato alla condizione, da un lato, che l'Unione europea e gli Stati EFTA-SEE concedano ai vettori aerei svizzeri il diritto di prestare servizi aerei da uno Stato membro dell'UE a uno Stato EFTA-SEE e viceversa e, dall'altro, che la Svizzera e gli Stati EFTA-SEE concedano ai vettori aerei dell'Unione europea il diritto di prestare servizi aerei dalla Svizzera a uno Stato EFTA-SEE e viceversa.

Tutte le limitazioni a questo regime derivanti da accordi bilaterali o multilaterali esistenti che vincolino l'Unione europea, da una parte, e la Svizzera, dall'altra, cessano di avere valore.".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, oppure, se successiva, alla data di entrata in vigore della decisione che modifica l'accordo SEE concedendo ai vettori aerei svizzeri il diritto di prestare servizi aerei da uno Stato membro dell'UE a uno Stato EFTA-SEE e viceversa o della decisione che modifica la convenzione che istituisce l'Associazione europea di libero scambio (convenzione di Vaduz) concedendo ai vettori aerei dell'Unione il diritto di prestare servizi aerei dalla Svizzera a uno Stato EFTA-SEE e viceversa.

Articolo 3

Il capo della delegazione dell'Unione notifica l'adozione della presente decisione al presidente del comitato misto SEE.

Fatto a Bruxelles, il ...

Per il comitato misto

Il capo della delegazione dell'Unione europea

Matthew Baldwin

Il capo della delegazione svizzera

Peter Müller